



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 02/02/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2923

Cont. 1466/10/GR. TAR Puglia sede di Bari - Gestione e Management Sanitario srl c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- la Gestione e Management Sanitario srl ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari, notificato il 14/10/2010, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 2185 dell'11/10/2010 ad oggetto la conclusione del procedimento in autotutela avviato con deliberazione di G.R. n. 1694/10 (annullamento delibera Commissario ad acta del 29/6/09 - rideterminazione tariffe), nonché, ove occorra, della predetta d.G.R. 1694/10;

- l'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. n. AOO 151 0011714 del 21/10/10 ha fornito relazione sui fatti di causa;

- la Vice Presidente -Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013085 del 25/10/10, pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 1580/10) e con proprio provvedimento del 25 ottobre 2010, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/5/1949 e ivi domiciliato in Via Quintino Sella, n.40 - codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F e, per esso, allo "Studio Associato avv.ti Mastroviti e Rizzo" con sede in Bari, alla Via Quintino Sella, n. 40 - Partita IVA 04201080720, già officiato nel connesso e presupposto giudizio R.G. 1036/08 (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

• La presumibile spesa di euro 4.000,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato della Vice Presidente -Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot.AOO 021 0013085 del 25/10/10 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---